



Modifiche alla disciplina della prescrizione del reato **A.C. 2059-A, A.C. 2306, A.C. 2357**

Dossier n° 216/2 - Schede di lettura
 3 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2059-A	2306	2357
Titolo:	Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato	Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo	Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti in materia di prescrizione del reato
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:		Conte	Turri
Iter al Senato:	No	No	No
Numero di articoli:		6	2
Date:			
presentazione:	1 agosto 2019	18 dicembre 2019	29 gennaio 2020
assegnazione:	8 ottobre 2019	17 gennaio 2020	3 febbraio 2020
Commissioni competenti:	Il Giustizia	Il Giustizia	Il Giustizia
Sede:	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I e V	I e V	I e V

Sono all'esame della Commissione Giustizia tre proposte di legge che intervengono sulla disciplina vigente della prescrizione del reato.

La proposta C. 2059 (Costa e altri) è stata inserita all'ordine del giorno della Commissione giustizia in quota opposizione. Nel corso dell'esame è stato approvato l'emendamento soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge e la Commissione ha quindi conferito alla Presidente il mandato a riferire in Assemblea in senso contrario. Nella seduta del 28 gennaio 2020 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in commissione del provvedimento.

Con la nuova calendarizzazione in commissione della proposta C. 2059-A, sono state abbinare le proposte C. 2306 (Conte e altri) e C. 2357 (Turri e altri).

Gli A.A.C. 2059 e 2357 sono volti all'abrogazione della riforma introdotta dalla [legge n. 3 del 2019](#) (c.d. *Spazzacorrotti*), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2020; in aggiunta, la sola proposta C. 2357 prevede la reviviscenza della disciplina previgente alla legge del 2019. Anche l'A.C. 2306 abroga parte di tale riforma, proponendo modifiche alla disciplina della prescrizione del reato e una nuova disciplina della prescrizione del processo penale.

Quadro normativo vigente

La prescrizione del reato - istituto disciplinato dal codice penale (art. 157 e seguenti) - è la **rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva**, in considerazione del **tempo trascorso** dalla commissione del reato.

Per la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 143 del 2014), si tratta di un istituto di natura sostanziale (cfr. sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui *ratio* si collega sia all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999), sia al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013).

Nel nostro ordinamento, a partire dalla [legge n. 251 del 2005](#), per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso, con due limiti: nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni; nel caso di contravvenzione, non può mai essere inferiore a 4 anni.

La lunghezza del processo penale fa sì che siano molti i reati per i quali scatta la prescrizione, talvolta nonostante il riconoscimento della colpevolezza del reo in più gradi di giudizio; le statistiche degli ultimi anni hanno segnato il dibattito parlamentare su questo tema che è approdato, in XVII legislatura, all'approvazione della [legge n. 103 del 2017](#), di parziale riforma dell'istituto.

La Riforma
Orlando

La c.d. Riforma Orlando, interveniva in particolare sull'art. 159 c.p. introducendo **ulteriori ipotesi di sospensione** del corso della prescrizione:

- dal termine per il deposito della motivazione della **sentenza di condanna in primo grado**, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a **un anno e sei mesi**;
- dal termine per il deposito della motivazione della **sentenza di condanna di secondo grado**, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a **un anno e sei mesi**.

La riforma si applicava ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore; gli effetti prodotti non sono valutabili. Infatti, nell'attuale legislatura, la [legge n. 3 del 2019](#) - all'art. 1, lettere d), e) ed f) - ha nuovamente modificato gli **artt. 158, 159 e 160 del codice penale**, con particolare riguardo al profilo del **decorso del termine di prescrizione del reato**. La riforma (c.d. Riforma Bonafede) è entrata in vigore il **1° gennaio 2020**.

La Riforma
Bonafede

Attualmente dunque, **per i fatti commessi a partire dal 1° gennaio 2020**, si applica la seguente disciplina della prescrizione.

In base all'**articolo 157 del codice penale** la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al **massimo della pena edittale** stabilita dalla legge per ogni singolo reato; tale tempo non può comunque essere, in caso di delitto, inferiore a 6 anni e in caso di contravvenzione, inferiore a 4 anni. Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale, si stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo) e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva, mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni.

L'istituto della prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato.

I reati puniti con l'**ergastolo** sono **imprescrittibili** mentre per alcuni particolari delitti i **termini** di prescrizione, calcolati ai sensi dell'articolo 157 c.p., sono **raddoppiati**.

L'**articolo 158** del codice penale (come modificato dalla legge n. 3/2019) stabilisce che il **termine della prescrizione decorre**:

- per il reato continuato, dal giorno di cessazione della continuazione;
- per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
- per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;
- per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza;
- per il reato punibile a querela, dal giorno del commesso reato.

Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Inoltre, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

La **sospensione del corso della prescrizione** è disciplinata dall'**articolo 159** in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere;

- deferimento della questione ad altro giudizio;
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore;
- sospensione del procedimento per assenza dell'imputato; in tal caso la durata della sospensione della prescrizione non può superare i termini previsti dall'art. 161, secondo comma, c.p.;
- richiesta di rogatoria all'estero; il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Inoltre, a seguito della legge n. 3/2019, il corso della prescrizione viene sospeso **dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado** (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna **fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio** o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'**articolo 160** del codice penale disciplina l'**interruzione del corso della prescrizione** collegandola:

- all'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
- all'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- all'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o al giudice;
- all'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
- al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
- alla richiesta di rinvio a giudizio;
- al decreto di fissazione della udienza preliminare;
- all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
- alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo;
- al decreto che dispone il giudizio immediato;
- al decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. La riforma del 2005 ha ribadito che l'interruzione non può portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'art. 157 oltre i termini fissati dall'art. 161, co. 2 – fatta eccezione per i gravi reati di associazione mafiosa e terrorismo di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

L'**art. 161 c.p.** disciplina gli **effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione**. Anzitutto, l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato mentre la sospensione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Inoltre, è individuato un limite (variabile a seconda della tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere derivante da una interruzione: l'interruzione della prescrizione non può, infatti, comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere. In via di eccezione, l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario per:

- una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis);

- recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2.

L'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare di più di 2/3 il tempo ordinario in caso di recidiva reiterata; non può superare di più del doppio il tempo ordinario nei casi di delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.).

Tali limiti gli effetti dell'interruzione non si applicano ai delitti di competenza della procura distrettuale (ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p., es. mafia e terrorismo).

A livello statistico, di seguito si riportano i dati comunicati dal Ministero della Giustizia alla Commissione giustizia, in data 19 dicembre 2019.

Procedimenti penali prescritti e incidenza percentuale nel triennio 2016-2018. Dato nazionale

Ufficio	procedimenti prescritti			incidenza sui definiti			incidenza sui prescritti nazionali		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Corte Suprema di Cassazione	768	660	646	1,3%	1,2%	1,1%	0,6%	0,5%	0,5%
Corte di Appello	25.748	28.185	29.216	23,4%	25,8%	25,4%	18,8%	22,4%	24,2%
Tribunale ordinario (sentenze di prescrizione gip/gup+dibattimento I grado)	34.281	37.436	36.981	4,6%	6,3%	6,1%	25,0%	29,8%	30,6%
Tribunale ordinario (decreti di archiviazione gip - registro noti)	72.840	56.904	51.655	13,0%	11,1%	10,4%	53,2%	45,3%	42,7%
Giudice di pace (solo dibattimento)*	3.251	2.495	2.409	3,2%	3,6%	3,3%	2,4%	2,0%	2,0%
Totale nazionale	136.888	125.680	120.907	8,7%	9,4%	9,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: Ministero della giustizia - DOG - DGSTAT e Corte Suprema di Cassazione

Contenuto degli A.A.C. 2059 e 2357

Le proposte di legge C. 2059 (Costa e altri) e C. 2357 (Turri e altri) sono volte ad **abrogare la riforma della disciplina della prescrizione** del reato contenuta nell'**art. 1, lett. d), e), f) della l. n. 3/2019** (c.d. legge spazzacorrotti). Tali disposizioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 2 della legge stessa, sono entrate **in vigore il 1° gennaio 2020**. Si tratta di sopprimere le modifiche che la legge del 2019 ha apportato agli **artt. 158, 159 e 160 del codice penale**.

In particolare, l'abrogazione attiene:

- alla **lettera d)** dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, che ha sostituito il primo comma dell'**art. 158** relativo alla **decorrenza del termine di prescrizione** del reato, fissandone per il reato continuato il termine di decorrenza al giorno di cessazione della continuazione;
- alla **lettera e)** del **medesimo comma, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 159 c.p.** stabilendo che il corso della prescrizione viene **sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado** (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto. per motivi di coordinamento, inoltre, la lettera e) ha anche abrogato il terzo e il quarto comma dello stesso art. 159, introdotti dalla Riforma Orlando;
- alla **lettera f)** che ha abrogato, sempre a partire dal 1° gennaio 2020, il primo comma dell'**art. 160 c.p.** che individuava come cause di **interruzione del corso della prescrizione** la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.

Infine, le proposte abrogano il **comma 2** dell'art. 1 della legge n. 3 del 2019 che fissa al **1° gennaio 2020 l'entrata in vigore** della disciplina della prescrizione introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Si ricorda che l'esame della proposta di legge C. 2059 è iniziato in data 24 ottobre 2019, prima pertanto della data di entrata in vigore della disciplina della prescrizione, oggetto di abrogazione da parte della proposta stessa. L'intento della proposta era dunque quello di continuare ad applicare le norme allora vigenti. Nel momento in cui la riforma della prescrizione è entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, la mera abrogazione da parte della proposta di legge di norme vigenti, sostitutive della disciplina preesistente, non comporta in via generale e automatica la reviviscenza di tale disciplina.

Con riferimento alla problematica della c.d. **reviviscenza di norme abrogate**, occorre ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 13 del 2012, ha specificato che la reviviscenza di norme abrogate non opera "in via generale e automatica" ed è un'eccezione nel sistema delle fonti. La corte precisa che la stessa reviviscenza può essere tuttavia ammessa "soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate". Anzitutto, la c.d. reviviscenza è sicuramente ammessa come "caso a sé" nell'ipotesi di annullamento di una norma espressamente abrogatrice da parte dello stesso giudice costituzionale. Secondo la Corte, infatti, l'invalidità crea un vuoto normativo che consente la "reviviscenza" della precedente disciplina. Altro caso in cui la c.d. reviviscenza opera è nell'ipotesi in cui sia prevista "per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso". Ovvero, dunque, nel caso in cui lo stesso legislatore, abrogando espressamente una disposizione, chiarisca che da quel momento la disciplina previgente produrrà nuovamente efficacia normativa.

Abrogazione
della Riforma
Bonafede

Sullo specifico punto si ricorda inoltre che la Circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, al paragrafo 15, lettera d), dispone che "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento".

La proposta C. 2357, presentata in data successiva all'entrata in vigore della riforma delle prescrizioni attuata dalla legge del 2019, prevede invece l'espressa **reviviscenza degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale** nella formulazione vigente al 31 dicembre 2019.

Nessuna delle due proposte prevede una disciplina transitoria per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Contenuto dell'A.C. 2306

La proposta di legge C. 2306 (Conte e altri) si compone di 6 articoli attraverso i quali introduce una innovativa disciplina della prescrizione del reato e della c.d. prescrizione del processo penale.

In particolare, gli **articoli da 1 a 3** riguardano la **prescrizione del reato** e modificano gli **articoli 157, 159 e 160 del codice penale**.

L'**articolo 1**, proprio per sottolineare anche lessicalmente la distinzione tra prescrizione del reato e prescrizione del processo, interviene sulla sola rubrica dell'art. 157 c.p., per specificare che il tempo necessario a prescrivere, scandito in questo articolo del codice penale, al quale non si apportano ulteriori modifiche, si riferisce esclusivamente al reato.

L'**articolo 2** **abroga l'articolo 159 del codice penale** che, come descritto (v. *sopra*), contiene la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Conseguentemente, in base a questa riforma, il decorso del termine di prescrizione del reato non potrà più essere sospeso.

L'**articolo 3** modifica l'articolo 160 del codice penale, innovando la disciplina dell'interruzione del termine di prescrizione.

Prescrizione del reato

Normativa vigente	A.C. 2306
Codice penale Art. 160	
Interruzione del corso della prescrizione	Interruzione e cessazione del corso della prescrizione
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna]	Soppresso
Interrompono [pure] la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.	La prescrizione del reato è interrotta dall'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione e la richiesta di rinvio a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.	<i>Identico.</i>
	La prescrizione del reato cessa di decorrere con il decreto che dispone il giudizio, con il decreto di giudizio immediato, con il decreto di citazione a giudizio ovvero con l'instaurazione del giudizio direttissimo o del giudizio abbreviato, con la richiesta di applicazione della pena e con il decreto penale di condanna.

Analiticamente, l'articolo 3 della proposta:

- sopprime il primo comma dell'art. 160, che tuttavia è già stato soppresso a seguito

dell'entrata in vigore della legge n. 3/2019;

- interviene sulla disciplina della interruzione derivante dal compimento di atti processuali, per escludere che dal compimento di tutti gli atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio derivi una interruzione della prescrizione e conseguentemente l'obbligo di un nuovo decorso del termine. La riforma infatti circoscrive la prescrizione del reato (e dunque la sua interruzione) alla fase antecedente il rinvio a giudizio;
- introduce un ulteriore comma con il quale disciplina la **cessazione del decorso della prescrizione** del reato. Con il decreto che dispone il giudizio (ex art. 429 c.p.p.), il decreto di giudizio immediato (ex art. 456 c.p.p.), il decreto di citazione a giudizio (ex art. 552 c.p.p.), l'instaurazione del giudizio direttissimo (art. 450 c.p.p.) o del giudizio abbreviato (ex art. 438 e ss. c.p.p.), la richiesta di applicazione della pena (ex art. 444 c.p.p.) e il decreto penale di condanna (art. 45 c.p.p.), si apre la fase del processo penale nel quale il decorso del tempo può produrre un effetto di estinzione del processo (v. *infra*, art. 161 c.p.).

In relazione al patteggiamento si valuti l'opportunità di non riferirsi alla semplice richiesta in quanto laddove il giudice non accedesse all'applicazione della pena proposta dovrebbe svolgersi il rito ordinario e dunque il procedimento si troverebbe in una fase antecedente al rinvio a giudizio (e conseguentemente, il termine di prescrizione dovrebbe poter continuare a decorrere).

L'**articolo 4** riscrive l'**articolo 161** del codice penale introducendovi una innovativa disciplina della **estinzione del processo collegata al decorso del tempo processuale**.

Prescrizione del processo

Si ricorda che attualmente l'art. 161 disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione in relazione al concorso nel reato (primo comma) e individua un limite (variabile a seconda della tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere un reato derivante da una interruzione (secondo comma). Si evidenzia quindi che sostituendo integralmente il contenuto dell'art. 161, viene meno l'attuale disciplina degli effetti della interruzione della prescrizione, nonostante l'istituto - sia pure parzialmente modificato - resti vigente.

Si valuti l'opportunità di disciplinare gli effetti dell'interruzione, con particolare riferimento a coloro che concorrono nel reato, e di coordinare la soppressione del secondo comma dell'art. 161 - che individua i limiti massimi che l'effetto dell'interruzione può produrre sul tempo necessario a prescrivere - con il nuovo art. 160 c.p., il cui secondo comma continua a fare riferimento alla citata disciplina degli effetti dell'interruzione.

Il nuovo **articolo 161** viene rubricato "Ragionevole durata ed estinzione del processo" e prevede al primo comma che **l'azione penale non può essere proseguita** - e il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo - quando la celebrazione dello stesso non rispetta i seguenti **termini di fase**:

Primo grado di giudizio	1 anno dal rinvio a giudizio alla prima udienza (per tutti i reati) +
	1 anno dalla prima udienza alla sentenza di primo grado (per le contravvenzioni punite con l'arresto, anche se congiunto ad ammenda, e per i delitti puniti con la reclusione fino a 5 anni, anche se congiunta a multa) oppure
	2 anni dalla prima udienza alla sentenza di primo grado (per i delitti puniti con la reclusione superiore a 5 anni)

Per quanto riguarda dunque il primo grado di giudizio il termine massimo - salve le eccezioni successivamente introdotte - è di 3 anni per i reati più gravi e di 2 anni per gli altri.

Si valuti l'opportunità di prevedere termini di fase anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Secondo grado di giudizio	2 anni dalla proposizione dell'atto di impugnazione (per tutti i reati)
Giudizio in Cassazione	1 anno e 6 mesi dalla proposizione dell'atto di impugnazione (per tutti i reati)
Giudizio in sede di rinvio	1 anno e 6 mesi dal deposito della sentenza con la quale la Cassazione dispone l'annullamento con rinvio

In relazione alla formulazione del testo non appare chiaro se il termine di "rispettivamente" di cui alla lett. b) vada riferito da un lato ad appello (2 anni) e dall'altro a giudizio in cassazione e giudizio in sede di rinvio (entrambi di un anno e 6 mesi), oppure da

un lato ad appello e giudizio in cassazione (entrambi di 2 anni) e dall'altro al solo giudizio in sede di rinvio (un anno e 6 mesi).

Nella [Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020](#) del 31 gennaio scorso, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha fornito i seguenti dati sulla durata media dei procedimenti penali nell'anno giudiziario 2018-2019:

- giudice di pace da 229 a 228 giorni (-0,4%);
- tribunale da 378 a 392 giorni (+4%). "La crescita della durata dei procedimenti davanti al tribunale si presenta costante negli ultimi anni (da 369 giorni del 2016-2017 a 378 giorni del 2017-2018 a 392 giorni del 2018-2019), sicché dimostra la sofferenza in cui si trova il giudizio penale di primo grado";
- appello da 861 a 840 giorni (- 2,4%);
- corte di cassazione da 180 a 167 giorni.

Il secondo comma del nuovo art. 161 c.p. prevede che in ogni grado di giudizio il giudice possa, con ordinanza impugnabile, **aumentare i suddetti termini fino alla metà** se ritiene che l'accertamento e il giudizio siano complessi, anche tenuto conto del numero degli imputati e delle imputazioni. Il discrimine in questo caso non attiene alla gravità dei reati ma alla complessità dell'accertamento.

Il terzo comma fa salve le cause di **sospensione del decorso processuale** previste dal codice di rito, specificando in particolare che la richiesta di legittimo impedimento del difensore o per impedimento assoluto dell'imputato determina una sospensione del termine di durata del processo non superiore a 60 giorni. La riforma trasforma alcune delle attuali cause di sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 159 c.p. (peraltro abrogato) in cause di sospensione del termine di prescrizione del processo.

Infine, il quarto comma stabilisce che sulla **dichiarazione di estinzione del processo** prevalgono comunque le seguenti ipotesi di declaratoria di non punibilità (ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p.): perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o manca una condizione di procedibilità.

Si valuti l'esigenza di introdurre una disciplina di coordinamento all'interno del codice di procedura penale, in particolare per quanto riguarda la pronuncia del giudice di estinzione del processo.

Si ricorda che, per quanto riguarda la prescrizione del reato, l'art. 157 c.p. qualifica come imprescrittibili i delitti puniti con l'ergastolo, anche per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. La riforma distingue la prescrizione del reato dalla prescrizione del processo e connette al decorso dei tempi processuali oltre i limiti di ragionevole durata, l'impossibilità di proseguire l'azione penale, e ciò per tutti i reati. Conseguentemente, anche per i reati imprescrittibili potrà verificarsi una "prescrizione del processo".

L'**articolo 5** della proposta di legge abroga le lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 3 del 2019. Diversamente dalla proposta C. 2059-A, e dalla proposta C. 2357, che prevedono l'integrale soppressione della riforma della prescrizione operata dalla legge c.d. Spazzacorrotti, la proposta in esame non interviene sulle modifiche all'art. 158 c.p. relative alla decorrenza del termine di prescrizione del reato per i reati continuati.

L'**articolo 6** specifica che la riforma della prescrizione del reato e della prescrizione del processo si applica ai fatti commessi a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte incidono su una disciplina di riforma codice penale e sul codice stesso, e sono dunque riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) (**ordinamento penale**), della Costituzione.